

UN PERCORSO IN COMUNE

- CAMPI SALENTINA
- SQUINZANO
- TREPUIZZI



Fusioni tra Comuni ?

Opportunità a confronto

IL PROCEDIMENTO DI FUSIONE DI COMUNI NELLA LEGISLAZIONE COSTITUZIONALE, ORDINARIA E REGIONALE DELLA PUGLIA

La questione della modificazione territoriale è presente nel diritto internazionale (fusione di Stati; smembramento di Stati; distacco di parte di territorio; formazione di nuovi Stati; incorporazione di territorio).

Anche nel diritto societario è presente l'istituto della fusione di società; dello scorporo di società; della scissione di società.

IL PROCEDIMENTO DI FUSIONE DI COMUNI NELLA LEGISLAZIONE COSTITUZIONALE, ORDINARIA E REGIONALE DELLA PUGLIA

Nell'ordinamento interno si possono fondere Regioni, Province, Comuni e può essere variato il vigente l'assetto organizzativo-territoriale, nel senso che si può avere anche il passaggio di un comune da una provincia ad un'altra e il passaggio di un comune da una Regione ad un'altra.

IL PROCEDIMENTO DI FUSIONE DI COMUNI NELLA LEGISLAZIONE COSTITUZIONALE, ORDINARIA E REGIONALE DELLA PUGLIA

In Italia, nel 2018 viene infranto il muro degli 8.100 comuni registrato nel 1991 (56.885.336 abitanti e popolazione media per comune di 7.023 abitanti), atteso che il loro numero decresce e passa a 7.954 comuni (60.589.445 abitanti e popolazione media per comune di 7.617 abitanti), facendo registrare nel periodo 1991 - 2017 una riduzione di 146 unità comunali.

Anno	Numero Comuni	Popolazione*	Popolazione media per comune
1861	7.720	22.171.946	2.872
1871	8.383	27.295.509	3.256
1881	8.260	28.951.546	3.505
1901	8.263	32.963.316	3.989
1911	8.324	35.841.563	4.306
1921	9.195	39.396.757	4.285
1931	7.311	41.043.489	5.614
1936	7.339	42.398.489	5.777
1951	7.810	47.515.537	6.084
1961	8.035	50.623.569	6.300
1971	8.056	54.136.547	6.720
1981	8.086	56.556.911	6.994
1991	8.100	56.885.336	7.023
2001	8.101	56.995.744	7.036
2011	8.092	59.433.744	7.345
2018	7.954	60.589.445	7.617

Fonte: Comuniverso; elaborazione Ancitel su dati Istat (01/01/2017), in:
<http://www.comuniverso.it/index.cfm?menu=12>

ARTICOLO 19
DL 95/2012

Organizzazione generale
dell'amministrazione,
gestione finanziaria e
contabile e controllo

Organizzazione dei servizi
pubblici di ambito
comunale, compreso il
trasporto pubblico
comunale

Catasto

Pianificazione urbanistica
ed edilizia di ambito
comunale

Protezione civile e
coordinamento dei primi
soccorsi

Raccolta, smaltimento e
recupero dei rifiuti urbani

Progettazione e
gestione dei servizi
sociali ed erogazione
delle prestazioni

Edilizia scolastica,
organizzazione e
gestione dei servizi
scolastici

Polizia municipale e
polizia amministrativa
locale

Servizi anagrafici ed
elettorali

Statistica comunale

IL PROCEDIMENTO DI FUSIONE DI COMUNI NELLA LEGISLAZIONE COSTITUZIONALE, ORDINARIA E REGIONALE DELLA PUGLIA

Il territorio comunale può modificarsi, nel senso che può esserci distacco di una o di più frazioni e aggregazione ad un altro comune contermini; o che vi sia ampliamento territoriale a discapito del territorio di un altro comune contermini.

Si evidenzia che in base all'«art. 117 Cost.», alle Regioni è conferita «potestà legislativa esclusiva» in tema di circoscrizioni comunali; mentre l'«art. 133, comma 2, Cost.», dispone che: «la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni».

IL PROCEDIMENTO DI FUSIONE DI COMUNI NELLA LEGISLAZIONE COSTITUZIONALE, ORDINARIA E REGIONALE DELLA PUGLIA

L'«art. 133, comma 2, Cost.», evidenzia due principi importanti concernenti «l'istituzione di nuovi comuni»: la riserva di legge regionale e non solo provvedimenti amministrativi come avveniva nel passato; l'obbligo di consultare le popolazioni interessate, avente lo scopo di conseguire il necessario consenso dei soggetti interessati.

L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ITALIANA IN MATERIA DI FUSIONI DI COMUNI

D. P. R. n. 616/1977, art. 16, rubricato *circoscrizioni comunali*, comma 3: «fino all'entrata in vigore della legge sulle autonomie locali non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti».

L. n. 142/1990», art. 11, rubricato *Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni*»: «1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le Regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite [...]».

L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ITALIANA IN MATERIA DI FUSIONI DI COMUNI

La fusione di comuni era già prevista dall'art. 26 della L. n. 142/1990, seppur con riferimento all'Unione di comuni, dove si disponeva che «due o più comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, ciascuno con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, potevano costituire un'Unione per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi», ma solo «in previsione di una loro fusione» e che «entro dieci anni dalla costituzione dell'Unione deve procedersi alla fusione, a norma dell'art. 11. Qualora non si pervenga alla fusione, l'Unione è sciolta».

Inoltre, nel caso in cui la Regione avesse erogato contributi integrativi rispetto a quelli di regola previsti per i singoli comuni, «dopo dieci anni dalla costituzione, l'Unione di comuni viene costituita in comune con legge regionale, qualora la fusione non sia stata deliberata prima di tale termine su richiesta dei comuni dell'Unione».

L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ITALIANA IN MATERIA DI FUSIONI DI COMUNI

A seguito della modificazione della L. n. 142/1990, operata dalla legge "Napolitano-Vigneri", l'art. 6, ha modificato l'istituto dell'Unione di comuni, ritenendolo come istituto gestionale di funzioni comunali associate e non più come modello organizzativo «necessariamente prodromico alla fusione di comuni».

«L. 3 agosto 1999, n. 265, *Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142*».

COMUNE



UNIONE



FUSIONE

L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ITALIANA IN MATERIA DI FUSIONI DI COMUNI




Se i comuni che intendono fondersi appartengono a Regioni differenti, bisogna fare riferimento all'art. 132, comma 2 Cost., il quale dispone che: «si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della provincia o delle province interessate e del comune o dei comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i consigli regionali, consentire che province e comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra».

L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ITALIANA IN MATERIA DI FUSIONI DI COMUNI



La fusione di comuni appartenenti alla medesima Regione e a province differenti, rientra infine nel campo di applicazione dell'art. 133, comma 1 Cost. che assegna al potere legislativo dello Stato «l'istituzione e la determinazione delle circoscrizioni provinciali».

L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ITALIANA IN MATERIA DI FUSIONI DI COMUNI



Nel caso di comuni che intendano fondersi, appartenenti ad una medesima Regione, si versa nella situazione prevista dall'art. 133, comma 2, il quale prevede che: «la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni».

Se ne deduce che, in tale caso, il potere di istituire un nuovo comune appartenga alla Regione: «sentite le popolazioni interessate».

Le modificazioni territoriali sono ora regolate dal novellato art. 15 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che: «1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le Regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite. 2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. 3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della Regione, lo Stato eroga, per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono. 4. La denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai comuni, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione»; e dopo aver ribadito che: «a norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le Regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale», dispone che: «salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite».

FUSIONE ORDINARIA


D. LGS. N. 267/2000 – ART. 15



Fusione di comuni «per incorporazione» L. n. 56/2014, all'art. 1, comma 130

«I comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo. In tal caso, fermo restando il procedimento previsto dal comma 1 dell'articolo 15 del testo unico, il comune incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione [...]».

Fusione di comuni «per incorporazione» L. n. 56/2014, all'art. 1, comma 130



UNO SGUARDO D'ASSIEME SU ALCUNI PAESI EUROPEI

**Evoluzione del numero di comuni in alcuni Paesi dell'Unione europea
1950-2010⁴**

Paese	Numero di comuni 1950	Numero di comuni 1992	Evoluzione numero di comuni 1950-1992	Numero comuni 2010	Evoluzione numero di comuni 1992-2010	Densità comunale 2010 (numero comuni/mill. abitanti)	Popolazione media del comune Popolazione/ Numero comuni
Regno Unito	2.028	484	-1.544 (-76%)	406	-78 (-16%)	6,5	161.675
Danimarca	1.387	275	-1.122 (-80%)	98	-177 (-64%)	17,8	58.480
Paesi Bassi	1.015	647	-368 (-36%)	430	-217 (-33%)	25,9	39.535
Portogallo	303	305	+2 (+0,7%)	308	+3 (+0,1%)	29,1	33.506
Grecia	5.959	5.922	-37 (-0,6%)	325	-5.597 ⁵ (-94%)	28,8	33.077
Svezia	2.281	286	-1.995 (-87%)	290	+4 (+0,1%)	31,2	34.966
Bulgaria	2.178	255	-1.932 (-88%)	264	+9 (+3%)	35,7	27.000
Belgio	2.669	589	-2.080 (-78%)	589	-	54,5	19.287
Finlandia	547	460	-87 (-16%)	342	-118 (-26%)	63,3	10.067
Italia	7.781	8.100	+319 (+4%)	8.094	-6 (0,1%)	134,2	7.490
Germania	24.272	8.077 (16.195)	-16.195 (-67%) ⁶	12.104	-3.991 (-25%)	146,9	6.830
Spagna	9.214	8.082	-1.132 (-12%)	8.116	+34 (+0,4%)	174,5	5.733
Media Ue27 178,7							
Lussemburgo	127	118	-9 (-7%)	105	-13 (-11%)	210,0	5.552
Austria	3.999	2.301	-1.698 (-42%)	2.357	+56 (+2%)	280,6	3.711
Francia	38.814	36.793	-2.051 (-5%)	36.682	-111 (-0,3%)	567,0	1.824
Repubblica Ceca	11.051	6.196	-4.855 (-44%)	6.250	+54 (+0,9%)	595,2	1.609


Media abitanti 5.474 dei comuni nei suddetti 16 Paesi

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	CAMBIO DI DENOMINAZIONE	CESSIONE TERRITORIALE	ACQUISIZIONE TERRITORIALE	COSTITUZIONE DI COMUNI	ESTINZIONE DI COMUNI	CAMBIO DI PROVINCIA
NORD-OVEST	8	57	50	19	46	366
NORD-EST	9	50	49	41	109	27
CENTRO	1	6	7	13	22	47
SUD	4	19	19	2	2	87
ISOLE	3	12	12	2	-	278
ITALIA	25	144	137	77	179	805

«Variazioni amministrative e territoriali per ripartizione geografica. Anni 1991-2016, variazioni in valore assoluto.

Fonte: Istat. URL: <file:///C:/Users/utente/Documents/RIORDINO%20PUGLIA/Asi-2017.pdf>»

COSTO STORICO E
FABBISOGNO
STANDARD
CAMPI SALENTINA
SQUINZANO
TREPUIZZI



Fonte: Ballanti, Dispotico, Porcelli, Vidoli (2014). "A Simple Four Quadrants Model to Monitor the Performance of Local Governments", Cesifo Working Paper N.. 5062 Category 1: Public Finance.

Comune di Campi Salentina (Le)	Comune di Squinzano (Le)	Comune di Trepuzzi (Le)
Popolazione al 31/12/2015 10.472	Popolazione al 31/12/2015 14.207	Popolazione al 31/12/2015 14.656
Spesa storica € 8.116.625	Spesa storica € 6.543.812	Spesa storica € 5.510.872
Fabbisogno € 5.537.383	Fabbisogno € 6.859.536	Fabbisogno € 7.225.043
Differenza € +2.579.242	Differenza € -315.724	Differenza € -1.714.171
Differenza % +46,58%	Differenza % -4,60%	Differenza % -23,73%
Livello della spesa  (10,00) Livello su scala da 0 a 10	Livello della spesa  (5,00) Livello su scala da 0 a 10	Livello della spesa  (2,00) Livello su scala da 0 a 10
Livello dei servizi  (1,00) Livello su scala da 0 a 10	Livello dei servizi  (2,00) Livello su scala da 0 a 10	Livello dei servizi  (2,00) Livello su scala da 0 a 10

Indicatore	Comune di Campi Salentina (LE)	Comune di Squinzano (LE)	Comune di Trepuzzi (LE)
Fabbisogno standard - euro	5.537.382,66	6.859.536,27	7.225.042,65
Fabbisogno standard - Euro per abitante	528,78	482,83	492,98
Motivo di non valutabilità per i servizi offerti			
Motivo di non valutabilità per la spesa			
Quantità di servizi offerti dal comune rispetto alla media di fascia di popolazione - %	-51,99	-38,51	-41,16
Spesa del comune rispetto al fabbisogno standard - %	46,58	-4,60	-23,73
Spesa storica - euro	8.116.624,53	6.543.812,43	5.510.871,70
Spesa storica - Euro per abitante	775,08	460,60	376,01

Fonte: I dati contenuti nelle tavole soprastanti e sottostanti sono stati tratti dall'URL:
<https://www.opencivitas.it/confronta-comuni>

CAMPI SALENTINA	SQUINZANO		TREPUZZI
<p>COMUNE NON VIRTUOSO COLLOCATO NEL QUADRANTE I IN QUANTO EROGA SERVIZI SUPERIORI ALLO STANDARD IN PRESENZA DI UNA SPESA STORICA SUPERIORE ALLO STANDARD</p>	<p>COMUNE SOTTO LIVELLO COLLOCATO NEL QUADRANTE III IN QUANTO EROGA SERVIZI INFERIORI ALLO STANDARD IN PRESENZA DI UNA SPESA STORICA INFERIORE ALLO STANDARD</p>	<p>COMUNE SOTTO LIVELLO COLLOCATO NEL QUADRANTE III IN QUANTO EROGA SERVIZI INFERIORI ALLO STANDARD IN PRESENZA DI UNA SPESA STORICA INFERIORE ALLO STANDARD</p>	

TRASFERIMENTI ERARIALI 2010-2019

Trasferimenti Erariali in euro 2010 - 2019 - Campi - Squinzano - Trepuzzi				
Anno	CAMPI S.	SQUINZANO	TREPUZZI	TRE COMUNI
2010	2.913.304 €	3.508.661 €	3.139.286 €	9.561.250 €
2011	2.514.753 €	3.088.131 €	2.611.620 €	8.214.503 €
2012	1.978.306 €	2.357.537 €	1.901.991 €	6.237.834 €
2013	2.068.248 €	2.172.038 €	1.692.889 €	5.933.175 €
2014	1.600.352 €	1.672.531 €	1.173.109 €	4.445.992 €
2015	1.240.741 €	1.272.863 €	919.723 €	3.433.328 €
2016	1.433.813 €	1.318.880 €	1.018.180 €	3.770.873 €
2017	1.409.962 €	1.356.466 €	1.084.375 €	3.850.802 €
2018	1.217.187 €	1.204.489 €	1.052.268 €	3.473.944 €
2019	1.217.187 €	1.204.489 €	1.052.268 €	3.473.944 €
Media	1.759.385 €	1.915.608 €	1.564.571 €	5.239.564 €
Dev. Standard	592.149 €	838.384 €	769.521 €	2.191.338 €
Totale	17.593.852 €	19.156.084 €	15.645.709 €	52.395.645 €
Valore max	2.913.304 €	3.508.661 €	3.139.286 €	9.561.250 €
Valore min	1.217.187 €	1.204.489 €	919.723 €	3.433.328 €
Differenza Valore max - Valore Min.	1.696.117 €	2.304.172 €	2.219.562 €	6.127.922 €


INCENTIVI STATALI ALLE FUSIONI DI COMUNI

TRASFERIMENTI ERARIALI 2010		
CAMPI SALENTINA	SQUINZANO	TREPUIZZI
€ 2.913.303,52	€ 3.508.660,82	€ 3.139.285,69
TOTALE TRASFERIMENTI ERARIALI EROGATI AI TRE COMUNI NELL'ANNO 2010		
€ 9.561.250,03		
PERCENTUALE (60%)		
€ 5.736.750,018		
LIMITE MASSIMO CONTRIBUTO STATALE ANNUALE ALLA FUSIONE DI COMUNI		
€ 2.000.000		
CONTRIBUTO STATALE ANNUALE MASSIMO CONCESSO AL COMUNE FUSO		
€ 2.000.000		
CONTRIBUTO STATALE DECENNALE MASSIMO CONCESSO AL COMUNE FUSO		
€ 20.000.000		


CONTRIBUTO STATALE ANNUALE E DECENNALE AL COMUNE FUSO CAMPI-SQUINZANO-TREPUZZI




AUMENTO PERCENTUALE CONTRIBUTO STATALE ANNUALE 2013-2018



RAFFRONTO TRASFERIMENTI STATALI 2018 E CONTRIBUTO STATALE ANNUALE PER LA FUSIONE DI COMUNI



RAFFRONTO TRASFERIMENTI ANNUAI STATALI 2018 E CONTRIBUTO STATALE ANNUALE FUSIONI DI COMUNI



■ **TRASFERIMENTI STATALI ANNUALI 2018**


■ **CONTRIBUTO ANNUALE STATALE FUSIONI**

LA RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE E GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE NELL'IPOTESI DI UN NUOVO COMUNE

« <u>Popolazione legale</u> »	Numero Consiglieri Comunali (escluso Sindaco)				Max Assessori Comunali			
	prima	dal 2011	dal 2012	dal 2014	prima	dal 2011	dal 2012	dal 2014
comuni > 1.000.000 ab	60	48	48	48	12	12	12	12
comuni > 500.000 ab	50	40	40	40	12	11	11	11
comuni > 250.000 ab	46	36	36	36	12	10	10	10
comuni > 100.000 ab o capoluogo di prov. con <u>popolaz.</u> inferiore	40	32	32	32	12	9	9	9
comuni > 30.000 ab	30	24	24	24	10	7	7	7
comuni > 10.000 ab	20	16	16	16	7	5	5	5
comuni > 5.000 ab	16	12	10	12	6	4	4	4
comuni > 3.000 ab	16	12	7	12	6	4	3	4
comuni > 1.000 ab	12	9	6	10	4	3	2	2
comuni ≤ 1.000 ab	12	9	6	10	4	3	0	2»

Fascia di popolazione	Comuni	Abitanti	Sindaco	Consiglieri	Assessori (numero max)	Amm. locali	Indice di rappresentanza
Fascia VII Da 10.000 a 19.999 abitanti	Campi Salentina	10.322	1	16	5	22	1/469,63
Fascia VII Da 10.000 a 19.999 abitanti	Squinzano	14.031	1	16	5	22	1/637,77
Fascia VII Da 10.000 a 19.999 abitanti	Trepuzzi	14.512	1	16	5	22	1/659,63
	Campi S. + Squinzano + Trepuzzi	38.865	3	48	15	66	XXXXXXXXXXXX
Fascia VIII Da 20.000 a 59.999	Comune unico istituito con la fusione	38.865	1	24	7	32	1/1.214,53
	Differenza amministr. locali	38.865	-2	-24	-8	-34	XXXXXXXXXXXX

NUMERO AMMINISTRATORI LOCALI



	CAMPI S.	SQUINZANO	TREPUZZI	SOMMMA TRE COMUNI	COMUNE FUSO	DIFFERENZA AMM. LOCALI
■ SINDACO	1	1	1	3	1	-2
■ CONSIGLIERI	16	16	16	48	24	-24
■ ASSESSORI	5	5	5	15	7	-8
■ TOTALE	22	22	22	66	32	-34
■ Colonna2						
■ Colonna3						

■ SINDACO
 ■ CONSIGLIERI
 ■ ASSESSORI
 ■ TOTALE

Comuni	Abitanti	Amministratori comunali	Indice di rappresentanza
Campi Salentina	10.322	22	1/469,63
Squinzano	14.031	22	1/637,77
Trepuzzi	14.512	22	1/659,63
Comune unico a seguito di fusione	38.865	32	1/1.214,53

Indennità mensili di funzione degli Amministratori comunali secondo le disposizioni del DM. 119/2000 e della L. 122/2010

Classe demografica Comunale (abitanti)	sindaco			vicesindaco			assessore			presidente del consiglio		
	Importo DM 119/00	Rid. % L. 122/10	Importo L. 122/10	% Ind. sindaco	Importo DM 119/00	Importo L. 122/10	% Ind. sindaco	Importo DM 119/00	Importo L. 122/10	% Ind. sindaco	Importo DM 119/00	Importo L. 122/10
Fino a 1000	1291,14	0,00	1291,14	15,00	193,67	193,67	10,00	129,11	129,11	5,00	64,56	64,56
da 1001 a 3000	1446,08	3,00	1402,70	20,00	289,22	280,54	15,00	216,91	210,40	10,00	144,61	140,27
da 3001 a 5000	2169,12	3,00	2104,05	20,00	433,82	420,81	15,00	325,37	315,61	10,00	216,91	210,40
da 5001 a 10.000	2788,87	3,00	2705,20	50,00	1394,43	1352,60	45,00	1254,99	1217,34	10,00	278,89	270,52
da 10.001 a 15.000	3098,74	3,00	3005,78	55,00	1704,31	1653,18	45,00	1394,43	1352,60	10,00	309,87	300,58
da 15.001 a 30.000	3098,74	7,00	3049,94	55,00	1704,31	1677,47	45,00	1394,43	1372,47	-	1394,43	1372,47
da 30.001 a 50.000	3460,26	7,00	3218,04	55,00	1903,14	1769,92	45,00	1557,12	1448,12	-	1557,12	1448,12
da 50.001 a 100.000 e capoluoghi di prov fino a 50.000	4131,66	7,00	3842,44	75,00	3098,74	2881,83	60,00	2478,99	2305,47	-	2478,99	2305,47
da 100.001 a 250.000 e capoluoghi di prov da 50.001 a 100.000	5009,63	7,00	4658,96	75,00	3757,22	3494,22	60,00	3005,78	2795,37	-	3005,78	2795,37
da 250.001 a 500.000 e capoluoghi di prov da 100.001 a 250.000	5784,32	10,00	5205,89	75,00	4338,24	3904,42	65,00	3759,81	3383,83	-	3759,81	3383,83
Oltre 500.000 comuni capoluogo di regione e comuni con oltre 250.000 abitanti	7798,50	10,00	7018,65	75,00	5848,87	5263,99	65,00	5069,02	4562,12	-	5069,02	4562,12


COMUNE DI CAMPI SALENTINA: (Classe demografica: da 10.001 a 15.000 abitanti)
SINDACO: € 3.005,78 x 12 mesi = € 36.069,36 x 5 anni = € 180.346,80
SINDACO INDENNITÀ DI FINE MANDATO: € 15.028,90
VICESINDACO: 55% INDENNITÀ SINDACO = € 1.653,18 x 12 mesi = € 19.838,16 x 5 anni = € 99.190,80
5 ASSESSORI: 45% Indennità Sindaco = € 1.352,60 x 12 mesi = € 16.231 x 5 = € 81.156 x 5 anni = € 405.780
1 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 10% INDENNITÀ SINDACO = € 308,58 x 12 mesi = € 3.606,96 x 5 anni = € 18.034,80
16 CONSIGLIERI: € 22,21 pro-capite x 12 mesi = € 266,52 x 16 = € 4.264,32 x 5 = € 21.321,60
TOTALE QUINQUENNALE = € 626.992,10 + 8,50% di IRAP (€ 53.294,32) = € 680.286,42

COMUNE DI SQUINZANO: (Classe demografica: da 10.001 a 15.000 abitanti)
SINDACO: € 3.005,78 x 12 mesi = € 36.069,36 x 5 anni = € 180.346,80
SINDACO INDENNITÀ DI FINE MANDATO: € 15.028,90
VICESINDACO: 55% INDENNITÀ SINDACO = € 1.653,18 x 12 mesi = € 19.838,16 x 5 anni = € 99.190,80
5 ASSESSORI: 45% Indennità Sindaco = € 1.352,60 x 12 mesi = € 16.231 x 5 = € 81.156 x 5 anni = € 405.780
1 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 10% INDENNITÀ SINDACO = € 308,58 x 12 mesi = € 3.606,96 x 5 anni = € 18.034,80
16 CONSIGLIERI: € 22,21 pro-capite x 12 mesi = € 266,52 x 16 = € 4.264,32 x 5 = € 21.321,60
TOTALE QUINQUENNALE = € 626.992,10 + 8,50% di IRAP (€ = 53.294,32) = € 680.286,42

COMUNE DI TREPUIZZI: (Classe demografica: da 10.001 a 15.000 abitanti)
SINDACO: € 3.005,78 x 12 mesi = € 36.069,36 x 5 anni = € 180.346,80
SINDACO INDENNITÀ DI FINE MANDATO: € 15.028,90
VICESINDACO: 55% INDENNITÀ SINDACO = € 1.653,18 x 12 mesi = € 19.838,16 x 5 anni = € 99.190,80
5 ASSESSORI: 45% Indennità Sindaco = € 1.352,60 x 12 mesi = € 16.231 x 5 = € 81.156 x 5 anni = € 405.780
1 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 10% INDENNITÀ SINDACO = € 308,58 x 12 mesi = € 3.606,96 x 5 anni = € 18.034,80
16 CONSIGLIERI: € 22,21 pro-capite x 12 mesi = € 266,52 x 16 = € 4.264,32 x 5 = € 21.321,60
TOTALE QUINQUENNALE = € 626.992,10 + 8,50% di IRAP (€ 53.294,32) = € 680.286,42

COMUNE UNICO A SEGUITO DI FUSIONE: (Classe demografica: da 15.000 a 30.000 abitanti)
SINDACO: € 3.049,94 x 12 MESI = € 36.599,28 x 5 anni = € 182.996,40
SINDACO INDENNITÀ DI FINE MANDATO: € 3.049,94 x 5 = € 15.249,70
VICESINDACO: 55% INDENNITÀ SINDACO = € 1.677,47 x 12 mesi = € 20.129,64 x 5 anni = € 100.648,20
5 ASSESSORI: 45% Indennità Sindaco = € 1.372,47 x 12 mesi = € 16.469,64 x 5 = € 82.348,20 x 5 = € 411.741
1 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: € 1.372,47 x 12 mesi = € 16.469,64 x 5 anni = € 82.348,20
16 CONSIGLIERI: € 22,21 pro-capite x 12 mesi = € 266,52 x 16 = € 4.264,32 x 5 = € 21.321,60
TOTALE QUINQUENNALE = € 792.983,50 + 8,50% di IRAP (€ 67.403,59) = € 860.387,09

SPESA QUINQUENNALE PER INDENNITÀ DI CARICA




L'ORGANIZZAZIONE INTERNA COMUNALE:

A) IL SEGRETARIO COMUNALE


«TOTALE RETRIBUZIONE LORDA ANNUA DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL NUOVO C. C. N. L. SIGLATO IL 01.03.2011 CON DECORRENZA DAL 31.12.2009»		
«Livello A»	«1) Incarichi in enti metropolitani 2) Incarichi in enti oltre 250.000 abitanti, in Comuni capoluogo di provincia, in amministrazioni provinciali 3) Incarichi in enti fino a 250.000 abitanti»	«Euro 83.168,85» «Euro 76.454,91» «Euro 65.092,86»
«Livello B»	«1) Incarichi in enti superiori a 10.000 abitanti e fino a 65.000 abitanti 2) Incarichi in enti tra 3.000 e 10.000 abitanti»	«Euro 58.895,38» «Euro 51.148,52»
«Livello C»	«1) Incarichi in enti fino a 3.000 abitanti»	«Euro 41.980,99»

Fonte:


<http://www.albosegretaricomunali.puglia.it/albo/Retribuz.%20annua%20Segretari%20post%20CCNL%2001.03.2011-%20Aggiornata%20Ottobre%202014.pdf>




RETRIBUZIONE QUINQUENNALE SEGRETARIO COMUNALE



L'ORGANIZZAZIONE INTERNA COMUNALE: B) I REVISORI DEI CONTI




COMPENSI TRIENNALI REVISORI




	SPESA TRIENNALE TRE COMUNI	SPESA QUINQUENNALE COMUNE FUSO	DIFFERENZA DI SPESA QUINQUENNALE	
■ Colonna1	74.160	24.720	-49.440	

L'ORGANIZZAZIONE
INTERNA
COMUNALE: C)
L'ORGANISMO
INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE


COMPENSI ANNUALI ORGANISMO INTERNO DI VALUTAZIONE



COMPENSI TRIENNALI ORGANISMO INTERNO DI VALUTAZIONE



RIEPILOGO RISPARMI DI SPESA PLURIENNALI



LA FUSIONE DI COMUNI NELLA LEGISLAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA

Puglia, L.R. 01/08/2014, n. 34, Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni comunali:

1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali), i comuni possono essere riuniti tra loro e uno o più comuni possono essere aggregati a un altro comune, quando i rispettivi consigli comunali ne facciano domanda, o almeno un quinto degli aventi diritto al voto nei rispettivi ambiti comunali, e ne fissino in accordo tra loro le condizioni; la Regione, prima di adottare il relativo provvedimento costitutivo ha l'obbligo di sentire le popolazioni interessate mediante consultazione elettorale.

2. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 133 della Costituzione, la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare la propria circoscrizione e denominazioni.

3. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 15 del D. Lgs. 267/2000, la Regione può modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale.


4. Su richiesta dei comuni interessati alla fusione, che può avvenire anche per incorporazione, deliberata dai rispettivi consigli comunali, o su richiesta di almeno un quinto degli aventi diritto al voto nei rispettivi ambiti comunali, la Giunta regionale presenta un disegno di legge per l'istituzione del nuovo comune

LA FUSIONE DI COMUNI NELLA LEGISLAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA

Puglia, L.R. 21/11/2016, n. 32, Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 1° agosto 2014, n. 34 (Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni comunali).

Puglia, L.R. 20/12/1973, n. 27, Norme sul referendum abrogativo e consultivo.


Statuto Regione Puglia, approvato con legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 e modificato con leggi regionali 11 aprile 2012, n. 9, 28 marzo 2013, n. 8 e 20 ottobre 2014, n. 44



Regione Puglia

LA FUSIONE DI COMUNI NELLA LEGISLAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA

L'iniziativa legislativa; la procedura referendaria; l'esito referendario.



Il Il Presidente della Corte d'appello di Bari, entro quaranta giorni dalla data del decreto che indice il referendum, designa una sezione della Corte che assume le funzioni di Ufficio centrale per il referendum popolare consultivo.



Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale di cui all'ultimo comma dell'articolo 23, ordina la pubblicazione dei risultati sul Bollettino Ufficiale della Regione.



I referendum consultivi possono effettuarsi ordinariamente nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 30 giugno di ogni anno e non possono aver luogo nell'anno solare di cessazione della legislatura.



Acquisiti i risultati referendum, la commissione consiliare regionale, entro sessanta giorni dalla data di proclamazione dei risultati del referendum, esprime il proprio parere in merito al progetto di legge e lo invia al Consiglio regionale.



Normativa di riferimento: Statuto; L.R. n. 27/1973; L.R. n. 34/2014; L.R. n. 32/2016.

LA QUESTIONE DELLA CESSIONE DEL TERRITORIO DI CASALABATE AI COMUNI DI SQUINZANO E TREPUIZZI


Se si assume come esempio la modificazione delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano, tentata con L. R. 25 febbraio 2010, n. 26, si può vedere che la suddetta normativa regionale ha subito l'intervento della Corte Costituzionale, la quale con sentenza n. 36, del 9 febbraio 2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcuni suoi articoli.

L'art. 4, con quale si conclude la legge censurata, interviene, modificandolo, sul secondo comma dell'art. 5 della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali), inserendo in esso, dopo il secondo periodo, un ulteriore periodo dal seguente tenore: «in caso di accordo tra i comuni interessati si prescinde dalla consultazione popolare».

LA QUESTIONE DELLA CESSIONE DEL TERRITORIO DI CASALABATE AI COMUNI DI SQUINZANO E TREPUIZZI

L'art. 133 della Costituzione, viceversa, nell'attribuire al legislatore regionale la definizione del procedimento legislativo volto a realizzare variazioni territoriali nei comuni facenti parte della singola Regione, impone a questo il vincolo della consultazione popolare che, come affermato nella giurisprudenza della Corte, «è da ritenersi in ogni caso obbligatoria».

Il legislatore regionale non potrà mai escludere la consultazione di quanti non possono essere ragionevolmente ritenuti disinteressati alla variazione territoriale, né potrà non attribuire alla consultazione medesima una autonoma rilevanza nel procedimento, dovendo, anzi, tenere conto dei suoi esiti nell'adottare la propria determinazione.



Squinzano

Trepuzzi


Squinzano

Squinzano


Trepuzzi

TAV. 8A.5 - I COMUNI DI SQUINZANO E TREPUIZZI - VARIAZIONI TERRITORIALI

CONFINI AMMINISTRATIVI DEI COMUNI DI TREPUIZZI E SQUINZANO
 Situazione posteriore alla data del 09 maggio 1972 e anteriore alla data del 02 dicembre 2011



CONFINI AMMINISTRATIVI DEI COMUNI DI TREPUIZZI E SQUINZANO
 Situazione posteriore alla data del 02 dicembre 2011



INCENTIVI NELLA LEGISLAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA

Per le Unioni di comuni pugliesi, i contributi correnti, entro i limiti della dotazione annua di bilancio, sono assegnati, in misura massima pari a euro 5 mila annui per ogni funzione comunale trasferita alla forma associativa, fino al limite massimo di euro 60 mila annui e in base al numero di comuni partecipanti alla medesima, pari a euro 4 mila annui per ogni partecipante alla forma associativa.

Tali contributi correnti vengono moltiplicati per 1,20 se l'esercizio associato avviene attraverso Unioni di comuni e per 2,00 nel caso di fusione o incorporazione di comuni e sono rideterminati ogni cinque anni.

La Giunta regionale, entro i limiti degli stanziamenti dei bilanci di previsione annuali e pluriennali, concede incentivi *una tantum* in conto capitale, sulla base delle richieste degli enti interessati.

PROGETTI DI
RIORGANIZZAZIONE
COMUNALE

Tipologia/Numero di Comuni	N. 2 Comuni	Fino a 3 Comuni	Oltre 3 Comuni
Fusione	20.000	23.000	25.000
Nuova Unione	20.000	23.000	25.000
Ampliamento Unione	20.000	23.000	25.000
Miglioramento e ampliamento servizi	20.000	23.000	25.000

FUSIONE DI COMUNI ITER ATTIVATO DAGLI ELETTORI

La L.R. 21 novembre 2016, n. 32, *Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 1 agosto 2014, n. 34, Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni comunali*, all'art. 6, comma 1, lett. a) prevede che: «[...] i comuni possono essere riuniti tra loro e uno o più Comuni possono essere aggregati a un altro comune, quando i rispettivi consigli comunali ne facciano domanda, o almeno un quinto degli aventi diritto al voto nei rispettivi ambiti comunali, e ne fissino in accordo tra loro le condizioni [...] ».

APPROVAZIONE DA
PARTE DEL CONSIGLIO
REGIONALE DELLA
LEGGE
PROVVEDIMENTO CHE
ISTITUISCE IL NUOVO
COMUNE NATO DALLA
FUSIONE

L'esito negativo del referendum consultivo per la fusione di comuni, formalmente non preclude l'esercizio dell'iniziativa legislativa da parte della Giunta regionale, poiché, lo si ribadisce, trattasi "solo" di consultazione popolare, obbligatoria, ma non vincolante nei confronti dell'organo legislativo regionale, il quale, potrebbe comunque procedere nel senso dell'approvazione della legge regionale istitutiva del nuovo comune.

PERSONALE DIPENDENTE DEL NUOVO COMUNE

La nascita del comune a seguito di fusione implica, dapprima, che il personale dipendente sia messo in mobilità e attraverso questo istituto passi, di conseguenza, alle dipendenze di un nuovo datore di lavoro, vale a dire del nuovo comune.



PERSONALE DIPENDENTE DEL NUOVO COMUNE

Il riferimento normativo è contemplato nel D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche* (pubblicato nella G. U. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.) che all'articolo 31, rubricato *Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività (art. 34 del D. Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del D. Lgs. n. 80 del 1998)* prevede che: «1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428».


PERSONALE DIPENDENTE DEL NUOVO COMUNE

L'articolo 2112 del Codice civile dispone che: «in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.

PERSONALE DIPENDENTE DEL NUOVO COMUNE

La L. 29/12/1990, n. 428, *Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)*, dispone in merito al trasferimento di azienda all'articolo 47, il quale nei commi da 1 a 4 prevede che: «1. quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte d'azienda, ai sensi del medesimo articolo 2112, il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive interessate, nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento.



PERSONALE DIPENDENTE DEL NUOVO COMUNE

L'art. 6 del CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali del 22 gennaio 2004, prevede che: «i criteri per il passaggio dei dipendenti per effetto di trasferimento di attività o di disposizioni legislative comportanti trasferimenti di funzione e di personale», siano oggetto di concertazione con le organizzazioni sindacali.

Da tutto ciò ne deriva che il passaggio dei lavoratori alle dipendenze del cessionario si produce automaticamente, senza necessità che i lavoratori manifestino il proprio consenso e che occorre predisporre e sottoscrivere un nuovo contratto individuale di lavoro/appendice contrattuale.



FUSIONE DEI COMUNI DI CAMPI SALENTINA SQUINZANO TREPUIZZI

Chi ben comincia è a metà
dell'opera.

Orazio (Quinto Orazio
Flacco)

 Frasi-Celebri

UTOPIA
O
REALTÀ ?

FUSIONE DEI
COMUNI DI
CAMPI SALENTINA
SQUINZANO
TREPUIZZI



**GRAZIE PER L'ATTENZIONE
LUIGINO SERGIO**